Roma 01-06-2006

Prot. n. 07-06-000079

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese estere di riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Oggetto: **Lettera di chiarimenti alla circolare N. 574/D del 23 dicembre 2005 - Disposizioni in materia di riassicurazione passiva.**

1. Ambito di applicazione

La circolare si applica a tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. Con specifico riferimento alle imprese di riassicurazione, si precisa quanto segue:

a) **le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana sono assoggettate alla circolare a tutti gli effetti** (delibera e piano).

b) **le imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno Stato terzo, sono assoggettate alle disposizioni della circolare, limitatamente ad una declaratoria redatta dal rappresentante generale e ratificata dal CdA della casa madre**.

La documentazione dovrà contenere gli stessi elementi, indicazioni e valutazioni richieste per la delibera quadro, di cui ricalcherà la struttura riportando le indicazioni del CdA della casa madre per l'attività in Italia; ad essa sarà allegato un quadro di sintesi descrittivo delle strutture riassicurative (di retrocessione) tramite le quali sono coperte le esposizioni italiane. I documenti dovranno essere redatti dal rappresentante generale e ratificati dal CdA della casa madre, sempre entro il termine previsto dalla circolare per l'inoltro del piano delle cessioni.

c) **le imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno Stato membro della UE sono assoggettate, nelle more del recepimento della Direttiva sulle imprese di riassicurazione, alle disposizioni della circolare con le medesime limitazioni descritte al precedente punto b) e con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 2006 e 2007.**

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

2. Modifica del termine per la ratifica e l'invio del piano delle cessioni

In occasione delle due fasi di pubblica consultazione utilizzate per questa circolare, diverse imprese hanno formulato la richiesta che ratifica e trasmissione del piano delle cessioni, previste rispettivamente entro il mese di gennaio e il mese di febbraio di ogni anno (ad eccezione del 2006), possano essere differite almeno di un mese, in considerazione del fatto che tra dicembre e gennaio gli uffici di riassicurazione devono far fronte a molteplici incombenze.

Al riguardo si fa presente che l'Autorità, recependo l'istanza, ha stabilito di prevedere che, a partire dall'esercizio 2007, la ratifica del piano delle cessioni possa avvenire entro il 28 febbraio (anziché entro il 31 gennaio), e che la trasmissione della documentazione all'Autorità avvenga non oltre il 15 marzo di ogni anno (anziché entro il 28 febbraio).

Conseguentemente gli articoli seguenti della circolare 574/D sono modificati con effetto 1° gennaio 2007, come indicato:

Art. 3 Piano delle cessioni in riassicurazione

- la terza riga del primo paragrafo si legge:

… <u>entro il mese di febbraio di ciascun anno; il Piano contiene i seguenti elementi</u>: …

- il quinto paragrafo si legge:

<u>Il Piano delle cessioni viene trasmesso all'Istituto entro il 15 marzo di ogni anno.</u>

Art. 5 Entrata in vigore e modalità di attuazione

- la seconda e terza riga del terzo paragrafo, si leggono:

… già comunicato all'Istituto, nell'inviare il Piano delle cessioni in riassicurazione (entro il 15 marzo di ogni anno), le imprese faranno riferimento alla delibera vigente.

Tutte le altre disposizioni restano inalterate.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576